

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1825

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato **BOATO**

Modifica dell'articolo 77 della Costituzione
in materia di decretazione d'urgenza

Presentata il 9 luglio 1996

COLLEGHI DEPUTATI! — Durante la XII legislatura sono stati adottati dal Governo e presentati alle Camere ben 673 decreti: di questi solo 121 sono stati convertiti in legge (certamente in versioni molto modificate rispetto a quelle originarie); buona parte degli altri non sono stati convertiti in legge, ma sono stati regolarmente e puntualmente ripresentati dal Governo, in versioni via via affinate secondo le indicazioni delle Assemblee.

Più di 500 decreti in due anni, ognuno con i suoi numerosi articoli e frequenti rimandi alla legislazione in vigore, sono diventati legge provvisoria per i cittadini.

La questione, che ha una chiara dimensione patologica, produce diversi e gravissimi effetti.

Innanzitutto vi è una evidente, continuata violazione dell'articolo 77 della Costituzione: l'abuso dello strumento della decretazione, strumento previsto per i soli casi di necessità ed urgenza, è palese a tutti. Da molte legislature, in un continuo crescendo, si è risposto all'insopportabile lentezza dei lavori parlamentari con questa evidente, continuata violazione, che ha prodotto denunce pubbliche e solenni, e giudizi autorevoli e puntuali, privi però di qualsiasi ripercussione pratica.

Non si tratta certo in questo caso di una consuetudine benemerita; di quelle che, pure in violazione delle norme scritte, magari obsolete e inadeguate, suppliscono ai ritardi del legislatore.

È, al contrario, un sintomo patologico, ma al contempo una delle principali cause della malattia stessa. I decreti-legge, in pratica, interferiscono con il sistema delle leggi, essendone, allo stesso tempo, rimedio alle carenze e generatori di nuove disfunzioni. I decreti-legge consentono di avere una normativa utile in tempi rapidi, ma l'abuso nella stessa decretazione d'urgenza ingolfa i lavori parlamentari. Alla fine tutto si blocca, e non vengono più approvate né le leggi ordinarie, né i decreti-legge.

Di fatto, il Parlamento lavora ormai da varie legislature sotto il quasi esclusivo impulso del Governo. Il Parlamento conserva i suoi compiti di indirizzo attraverso il bilancio e gli ordini del giorno, ma ha ormai da tempo perduto la prevalenza nell'attività legislativa. Troppo spesso tale impulso, inoltre, non è dovuto a disegni di legge del Governo, ma proprio ai vituperati decreti-legge.

Agli effetti perversi di questa situazione, irrispettosa del dettato e dello spirito della Costituzione, che ogni giorno di più svilisce il ruolo del Parlamento e rende inefficace l'azione del Governo (sempre meno attento al proprio funzionamento amministrativo e sempre più proteso alle modifiche della normativa), si aggiungono i danni enormi, sul piano politico e sociale, che una legislazione in continuo, provvisorio movimento comporta, facendo scomparire la certezza del diritto.

Frequentemente i settori della vita economica e sociale che sono investiti dai decreti-legge si trovano coinvolti in una tormenta normativa: ogni due mesi, per effetto delle letture parlamentari e delle relative modificazioni, e della stessa reiterazione dei decreti-legge, essi si ritrovano sottoposti a normative diverse, che fanno insorgere diritti e doveri nuovi, ma assolutamente provvisori.

La certezza del diritto sta diventando una chimera non solo per il cittadino con-

tribuente, imprenditore, utente, lavoratore, ma persino per il giurisperdente.

Da tempo giacciono proposte di modifica dell'articolo 77 della Costituzione tendenti a precisare in modo più rigoroso gli ambiti di utilizzo della decretazione d'urgenza. Varie volte nei lavori parlamentari si è giunti nelle vicinanze di un risultato concreto. Ancora oggi, però, il problema rimane irrisolto, e la XIII legislatura si apre nell'ingorgo di una marea di decreti, nei quali lo stesso Governo resta avviluppato.

La proposta che segue, e che è sottoposta alla vostra attenzione, apporta all'articolo 77 della Costituzione le seguenti modificazioni:

1) vengono precisati in modo rigoroso gli ambiti di intervento per decreto-legge; ciò a partire dalle naturali condizioni di necessità ed urgenza, riferite però a quattro settori ben delimitati: calamità, sicurezza, finanza pubblica e adempimenti dovuti rispetto alla normativa comunitaria; si chiarisce inoltre che il decreto deve contenere misure di immediata applicazione e di contenuto specifico ed omogeneo;

2) viene imposto un termine perentorio alle Camere per la conversione in legge di un decreto-legge o per la sua negazione; all'uopo viene prevista una conseguente modifica dei regolamenti parlamentari, in modo che i Presidenti siano posti nelle condizioni di rispettare i tempi; è inoltre previsto che i decreti-legge non possano essere emendati, se non per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria; e ciò perché il Parlamento non diventi « complice » dei ritardi, delle variazioni, della trasformazione dei decreti-legge in normative *omnibus*, dai contenuti molteplici e disorganici;

3) infine, è impedita la reiterazione dei decreti-legge e l'uso distorto del decreto stesso come riparo alle sentenze della Corte costituzionale, quando queste rendono inefficaci norme illegittime a causa di vizi non attinenti al procedimento.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Il Governo può adottare, in casi di necessità ed urgenza prodotti da calamità naturali o concernenti la sicurezza nazionale, la finanza pubblica, l'attuazione non differibile di atti normativi della Comunità europea, decreti contenenti misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.

Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alle Camere, chiedendone la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto riguarda la copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, con nuovi decreti, rinnovare disposizioni di altri decreti approvati dal Governo nei dodici mesi precedenti e non convertiti in legge dalle Camere, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento ».

